

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-879 del 22/02/2019
Oggetto	DPR 59/2013 - DM 69/2018 - Società DE.MA srl con sede legale in comune di Mesola (FE) ed impianto in comune di Ferrara loc. Casaglia. Modifica non sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi autorizzata con AUA DET-AMB-2016-4639 del 22/11/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-923 del 22/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 3049/2019/GV

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. DM 69/2018 – **Società DE.MA srl** con sede legale in comune di Mesola (FE) ed impianto nel comune di Ferrara, loc. Casaglia. **Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), DET-AMB-2016-4639 del 22/11/2016.

#### IL DIRIGENTE

- Viste le comunicazioni inoltrate da questo Servizio PGFE/2018/10481 del 6/09/2018 (Nota informativa sui principali adempimenti), PGFE/2018/12367 del 11/10/2018, e PGFE/2018/13566 del 8/11/2018 (Comunicazione per scadenza dei termini delle istanze/comunicazioni di aggiornamento), nelle quali si chiedeva la trasmissione di documentazione comprovante la cessazione della qualifica di rifiuto del CER 170302 (conglomerato bituminoso), così come previsto dal DM 69/2018, pena l'eliminazione della Tipologia 7.6 dalle Tipologie di rifiuti autorizzate;
- Vista inoltre la nota inviata a codesta ditta PG/2019/9914 del 21/01/2019, di comunicazione per aggiornamento dell'iscrizione in essere;
- Richiamata l'AUA DET-AMB-2016-4639 del 22/11/2016, rilasciata per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, contenente l'iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti, fra cui la Tipologia 7.6 – Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo - CER 170302, per le attività di recupero 7.6.3 lettere b) e c);
- Considerato che non risulta pervenuto alcun riscontro da parte della società e che si ritiene pertanto di procedere alla modifica dell'AUA, eliminando la Tipologia 7.6;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a

norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Visto il D.M. n. 69/2018 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto del CER 170302 (conglomerato bituminoso);
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
  - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - la L.R. n. 5/06;
  - la L.R. 21/2012;
  - la L. 447/95;
- Visti altresì:
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

Datto atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

**D I S P O N E**

l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-4639 del 22/11/2016, per la **modifica non sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara, alla società DE.MA srl, CF 01216770386 nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in comune di Mesola (FE) loc. Bosco Mesola, via Gigliola n. 202, ed impianto in comune di Ferrara (FE), via Eridano n. 39, loc. Casaglia, come di seguito indicato:

**nel paragrafo A) ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**

**si elimina la Tipologia 7.6 - conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo**

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto DET-AMB-2016-4639 del 22/11/2016, adottato da Arpae SAC e rilasciato dal SUAP del Comune di Ferrara, alla quale va unito quale parte integrante, per comprovare l'efficacia.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, al paragrafo A), nonché ai paragrafi B), C) e D), che rimangono invariati.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione agli Enti interessati.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,



rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

*Firmato digitalmente*  
La Responsabile del Servizio  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**